

CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 14/11/2013

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF (*Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*). Regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vice Prefetto **Dott.ssa Elvira Nuzzolo**, nominato con provvedimento del Presidente della Repubblica del 21/10/2013, con la partecipazione del Segretario Comunale, **Avv. Monica Cinque**, assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2013, adotta il provvedimento di cui in oggetto.

AREA FINANZIARIA – Servizio Ragioneria
PROPOSTA DEL 14/11/2013

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF (*Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*) - Regolamento e determinazione della aliquota per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

- **Visto** il Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, recante *“Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*.
- **Visto** l'articolo 1 – *comma 142* - della legge n° 296 del 27.12.2006 (*legge finanziaria per l'anno 2007*) pubblicata sulla G.U. n° 299 del 27 dicembre 2006 in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF.
- **Visto** che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002.
- **Visto** che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
- **Visto** che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della Legge Finanziaria 2007.
- **Visto** l'articolo 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze*), sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- **Visto** l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)”* il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- **Visto** che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30/11/2013 dal Decreto Legge n° 102 del 31/08/2013.
- **Visto** l'articolo 53, *comma 16*, della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, *“entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*, così come confermato anche dall'art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n° 296 (Fin. 2007).
- **Visto** l'articolo 1, *comma 11*, decreto Legge n° 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che *“la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*.

- **Visto**, inoltre, l'art. 4, *comma 4*, Decreto Legge n° 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, che, nell'abrogare la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, 1. 220/2010, ripristina, *senza limitazioni*, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali.
- **Visto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 06 del 07 febbraio 2001 di istituzione dell'addizionale Comunale all'Irpef.
- **Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n° 50 del 15 febbraio 2001 che fissava allo 0,2 % l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2001
- **Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n° 62 del 27 febbraio 2002 che fissava allo 0,4 % l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2002.
- **Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n° 47 del 12 marzo 2003, di conferma della suddetta aliquota per l'anno 2003.
- **Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 39 del 24 marzo 2004, di conferma della suddetta aliquota per l'anno 2004.
- **Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n° 146 del 17 maggio 2005, di conferma della suddetta aliquota per l'anno 2005.
- **Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n° 190 del 13 maggio 2006, di conferma della suddetta aliquota per l'anno 2006.
- **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 28 Aprile 2007 "*Addizionale Comunale all'Irpef – approvazione regolamento e fissazione aliquota 2007*".
- **Viste** le deliberazioni di Giunta Municipale: n° 136 del 09 maggio 2008, n° 121 del 10 aprile 2009, n° 119 del 16 aprile 2010, n° 173 del 15 giugno 2011, con le quali si confermava, per le rispettive annualità, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef fissata con detta delibera di Consiglio Comunale pari allo 0,4 %.
- **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 12 luglio 2012 "*Addizionale Comunale all'Irpef – approvazione regolamento e fissazione aliquota 2012*" con le quali si stabiliva l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef 2012 pari allo 0,6 %.

Preso atto che, per effetto della manovra contenuta nel Decreto Legge n° 95/2012 (cd *Spending review*), convertito in legge 135/2012, la riduzione del Fondo di solidarietà Comunale 2013 (*FSC – ex trasferimenti Statali*) sono i seguenti:

- *Detrazione ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legge n° 95/12 "spending review" (DM Interno del 24 settembre 2013): - € 780.384,69*
- *Rettifica per stanziamenti non confermati ai sensi dell'articolo 34, comma 37, del Decreto Legge 179/2012: - € 25.804,36*

Considerato che le predette minori risorse non possono essere compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse, alcune delle quali in costante crescita, e che comunque il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo di mantenimento in settori delicati, come il sociale, cosicché l'obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere non scelta ma subita, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

Ritenuto, pertanto, di agire sull'addizionale comunale all'IRPEF attraverso una manovra aggiuntiva maggiormente rispondente ad un principio di più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini - contribuenti (*esempio: contribuente con imponibile di € 15.000,00: Addizionale Comunale Irpef 2012: € 90,00 – nel 2013 pagherà € 120,00 annui.*)

Evidenziato anche la seguente ripartizione percentuale per fasce di reddito dei contribuenti di Ariano Irpino: fino a € 1.000,00: 1,78 % - da € 1.000,00 a € 2.000,00: 1,44 % - da € 2.000,00 a € 3.000,00: 0,90 % - da € 3.000,00 a € 4.000,00: 0,88 % - da € 4.000,00 a 5.000,00: 0,80 % - da € 5.000 a € 6.000,00: 0,78 – da € 6.000,00 a € 7.500,00: 12,88 % **NB – fino a € 8.000,00 non si paga IRPEF e conseguente neanche le relative addizionali regionali e comunali** - da € 10.000,00 a € 15.000,00: 21,66 % - da 15.000,00 a € 20.000,00: € 21,05 % - da € 20.000,00 a € 26.000,00: 15,40 % - da 26.000,00 a 33.500,00: 11,71 % - da 33.500,00 a 40.000,00: 3,93 % - da € 40.000,00 a € 50.000,00: 2,13 % - da € 50.000,00 a € 60.000,00: 0,76 % - da € 60.000,00 a € 70.000,00: 0,52 % - da € 70.000,00 a € 100.000,00: 0,89 % - oltre 100.000,00: 0,71 % .)

Ritenuto di dover variare, per le motivazioni di cui sopra, l'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'IRPEF, innalzando la stessa dallo 0,6 % allo 0,8 % a partire dal 1° gennaio 2013.

Visto l'articolo 42 del vigente TUEL n° 267/2000

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate

1. di **approvare** il regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'**allegato A)** al presente provvedimento per farne parte integrante di esso.
2. di **determinare** per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del **0,8 % (zerovirgolaottopercento)**.
3. di **dare atto** che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2013.
4. di **dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione di tale aliquota è pari ad € **1.350.000,00** ed è iscritto al seguente codice del bilancio di previsione 2013: **1.01.0050.10**
5. di **far rinvio** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. di **disporre** che, a cura del Servizio Finanziario, si provveda all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (*30 giorni dall'avvenuta esecutività*), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. di **disporre** la notifica, a cura dell'*Ufficio Messi*, della presente deliberazione e del relativo allegato al Dirigente Area Finanziaria ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ariano Irpino, 14/11/2013

Il Dirigente Area Finanziaria
f.to Dott. Generoso Ruzza

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ariano Irpino 14/11/2013

Il Dirigente Area Finanziaria
f.to Dott. Generoso Ruzza

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata corredata dai rispettivi pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approva integralmente la suddetta.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza necessaria per avviare immediatamente l'iter di approvazione del Bilancio di previsione 2013 con l'inoltro di deliberazione esecutiva al Collegio dei Revisori

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267/2000 per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Vice Prefetto Dott.ssa Elvira Nuzzolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Monica Cinque

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li


Il Funzionario Responsabile



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile



Ariano Irpino, li

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Ariano Irpino, li

Il Funzionario Responsabile



CITTA' DI

ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Allegato "A" alla deliberazione del Commissario Straordinario n° _____ del _____

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)





Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune si avvale della facoltà di applicare l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel territorio comunale
2. Il domicilio fiscale coincide, salvo prova contraria, con l'iscrizione nei registri dell'Anagrafe Comunale
3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del Decreto Legislativo n° 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 299 del 27/12/2006

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 *lett. a)*, legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Con decorrenza 1° gennaio 2013 l'aliquota per il Comune di Ariano Irpino è fissata all'0,8 % (*zerovirgolaottopercento*).
4. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
5. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
6. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3


ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n° 296 del 27.12.2006, comma 142 *lett. b)*, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Nessuna esenzione è prevista, oltre quella che si ricava dall'applicazione della normativa in materia di IRPEF.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro





dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del Decreto Legislativo n° 360/1998 e successive modificazioni.
3. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013

